

C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato)

10 dicembre 2015

Emendamenti 48.94 del Governo, 38.133 dei Relatori

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 524, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "17,5 per cento"; aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.";*

b) *dopo il comma 525 aggiungere i seguenti:*

"525-bis. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

525-ter. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.

525-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio.

525-quinquies. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20 mila; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la commessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 mila ad euro 100 mila. Le sanzioni sono irrogate dall'Ufficio dell'agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'Ufficio dei monopoli del Lazio.";

c) *al comma 527, sostituire le parole: "un soggetto residente svolga", con le seguenti: "uno o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita, svolgano", la parola: "metta", con la seguente: "mettano", le parole: "tra il gestore" con le seguenti: "tra i gestori", le parole: "contraddittorio il gestore" con le seguenti: "contraddittorio i gestori";*

d) *dopo il comma 527 aggiungere il seguente: "527-bis. Le attività svolte dai gestori possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 27";*

e) *sostituire il comma 532, con il seguente:*

"532. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 531 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 534, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei predetti commi, a condizione che presentino domanda di partecipazione.";

f) *dopo il comma 534 aggiungere i seguenti:*

534-bis. Entro il 30 aprile 2016, in Conferenza Unificata Stato, Regioni e enti locali, sono definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e dei soggetti economici e prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in Conferenza Unificata Stato, Regioni e enti locali sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti.

534-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e fermo il divieto di pubblicità di cui



48.94 %

all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 per l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2014/478/UE del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attuazione della citata Raccomandazione.

534-quater. In ogni caso, è vietata la pubblicità:

- a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
- b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
- c) che ometta di rendere espliciti le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
- d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
- e) che induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
- f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;
- g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;
- h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;
- i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un valore negativo;
- l) che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;
- m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco;
- n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

534-quinquies. È altresì vietata la pubblicità di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico nonché le lotterie nazionali ad estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n.102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell'istruzione e della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza.

534-sexties. La violazione del divieto di cui ai commi 534-quater e 534-quinquies e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 534-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

534-septies. Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all'articolo 11, comma 6 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e dei relativi giochi, anche per incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12, comma 1, lettera l) del DL 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, sono soppresse le parole "nonché le modalità di verifica di conformità" ed è aggiunto il seguente punto: "(6) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stipula convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e/o giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni stesse.". La presente disposizione si applica a partire dal mese successivo a quello in cui con decreto direttoriale sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli.

534-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. I nulla osta

48.94 %

per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a) non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017 e tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1 gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento, sono definite con il citato decreto ministeriale.

534-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 è stabilita nella misura del venti per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

534-decies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, alle scommesse a quota fissa l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, in misura del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

534-undecies. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.

534-duodecies. Il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente,

al comma 369, sostituire le parole: " 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti: " 220,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 278,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 275,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 320,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 317,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 346,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 335,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028".

48.94%



Relazione tecnica

Commi 524 – 525 – 525-bis

Il comma 524 prevede un ulteriore aumento del PREU sulle AWP che viene innalzato al 17,5 per cento (2,5 punti in più rispetto alla misura prevista dal DDL) e la riduzione del *payout* minimo di legge dal 74% al 70% della raccolta.

Si precisa preliminarmente che i dati della raccolta del 2015, aggiornati al mese di ottobre, fanno registrare un incremento dell'1,84% rispetto al corrispondente dato del 2014: ciò che, in proiezione annua, corrisponde a una raccolta complessiva pari a 25,8 Md€. L'ulteriore aumento del PREU sulle AWP assicurerebbe perciò un maggior gettito di 645 M€.

Poiché il dato della raccolta 2015 (aggiornato al mese di ottobre) può ritenersi sostanzialmente consolidato, possono essere riviste le stime effettuate nella RT del DDL, riferite, invece, al 2014.

L'aumento di 2 punti del PREU sulle AWP, previsto dal DDL, in relazione alla raccolta del 2015, dà un maggior gettito pari a 516 ML€, superiore di 16 ML€ rispetto a quello ipotizzato dalla RT del DDL.

Per il settore delle VLT i dati del 2015 aggiornati al mese di ottobre registrano un incremento della raccolta del 3,41% (da 21,387 Md€ a 22,116 Md€). Il maggior gettito previsto dalla RT del DDL per l'aumento di 0,5% del PREU sulle VLT (comma 525), pari a 100 M€, rivisto con i dati del 2015, aggiornati al mese di ottobre, può essere rettificato in 110 M€, superiore di 10 M€ rispetto a quello ipotizzato dalla RT del DDL.

L'abrogazione del comma 649 (comma 525-bis) de ll'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 comporta un decremento di gettito di 500 M€, pari alla previsione di tale disposizione.

La stima di maggior gettito, derivante dall'emendamento in parola, è riportata nel seguente prospetto

	2016	2017	2018 (e succ.)
Comma 524	+645	+645	+645
Comma 525-bis	-500	-500	-500
Totale	+145	+145	+145
Rettifica stima c. 524	+16	+16	+16
Rettifica stima c. 525	+10	+10	+10
Totale complessivo	+171	+171	+171

Milioni€

La riduzione della misura minima di *payout* non verrà automaticamente applicata. La scelta di introdurre un *payout* inferiore a quello corrente dipende, infatti, anche dalle politiche commerciali seguite da ogni operatore. Attualmente, tra l'altro, sia nel comparto delle AWP sia, soprattutto, in quello delle VLT, il *payout* effettivamente applicato sul mercato è superiore a quello minimo di legge. Naturalmente è possibile che l'aumento di tassazione porti taluni operatori a considerare di ridurre (in misura che è difficile stabilire *a priori*) la percentuale di vincite che gli apparecchi distribuiscono. Tuttavia la riduzione potrebbe interessare il margine esistente tra il *payout* commerciale attuale e quello minimo legale vigente, non attingendo necessariamente o non in tutti i casi alla riserva costituita da un nuovo livello minimo di legge. Nell'ipotesi che ciò possa avvenire (per traslare ragionevolmente una parte dell'inasprito carico fiscale), è comunque difficile stabilire quali potrebbero essere le conseguenze: non sono disponibili serie di dati sufficientemente consistenti per ipotizzare una reazione della domanda (raccolta) alla eventuale riduzione del *payout* (la quale reazione può essere negativa ma anche indifferente, in ragione del fatto che le modificazioni vengono di necessità introdotte progressivamente).

Comma 525-ter

La norma in esame costituisce interpretazione autentica del comma 649, lettera c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione al quale è stato stimato un maggior introito, per l'anno 2015, pari a euro 500 milioni.

La disposizione vuole contribuire a consolidare il gettito previsto in sede di legge di stabilità per il 2015, senza comportare ulteriori entrate erariali.

48.94%

Comma 525-quater

Il comma 525-quater prevede che, a decorrere dal 2016, il rilascio di nulla osta per gli apparecchi AWP è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti, bloccando la possibilità che ne vengano emessi di aggiuntivi. Poiché la norma assicura la possibilità di sostituzione degli apparecchi attualmente in esercizio, la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 525-quinquies

Con il comma 525-quinquies viene introdotta la previsione di una sanzione amministrativa e ulteriori norme di contrasto al gioco illegale riferite in particolare agli apparecchi c.d. TOTEM che consentono il collegamento su piattaforme *web* e a siti *on line*.

L'emendamento introduce una sanzione amministrativa di nuova formulazione e potrebbe comportare l'attrazione a tassazione di apparecchi che oggi vengono utilizzati fuori del circuito legale. Si ritiene prudentiale non prevedere effetti incrementativi di gettito.

Comma 532

Viene prevista una proroga tecnica nel caso in cui le gare sulle scommesse e sul gioco a distanza si protraggano oltre la data del 30 giugno 2016 (termine di scadenza delle concessioni). Fermo restando il rispetto dei termini per l'indizione e la conclusione delle gare – che si prevede saranno portate a termine entro la fine dell'anno 2016 – la disposizione mira a evitare che alla data suindicata i concessionari debbano sospendere l'attività di gioco, con nocumento sia per l'Erario sia per i livelli occupazionali.

Commi 534-ter - 534-quinquies

I commi da 534-ter a 534-quinquies introducono ulteriori limitazioni rispetto a quelle vigenti alla pubblicità di giochi con vincite in denaro sul mezzo televisivo. La norma in esame – che comporta una limitazione della pubblicità sul mezzo televisivo e radiofonico ma non introduce un divieto assoluto – non necessariamente produce significativi effetti riduttivi del gettito atteso. Una pubblicità contenuta nelle severe modalità dettate dalla Commissione Europea dovrebbe impedire l'estensione ulteriore della platea dei giocatori e conservare la funzione informativa per coloro che vogliono conoscere le caratteristiche dell'offerta legale esistente; non dovrebbe perciò risultare favorito per questa via uno spiazzamento a vantaggio dell'offerta illegale.

Comma 534-septies

Il comma 534-septies mira a equiparare il sistema di certificazione delle VLT a quello vigente per le AWP, che viene effettuata dagli organismi di certificazione accreditati.

La proposta, oltre alla omogeneizzazione e semplificazione del procedimento di certificazione degli apparecchi, conseguendo una accelerazione permette di modificare l'offerta in modo più allineato alle esigenze di mercato, quindi nel perseguimento della massimizzazione della raccolta e proporzionalmente del gettito erariale.

Comma 534-octies

L'emendamento prevede l'avanzamento tecnologico degli apparecchi da gioco presenti nei punti generalisti aperti al pubblico (bar) prevedendo il passaggio di apparecchi c.d. "stand-alone" ad apparecchi a controllo remoto. Inoltre, viene previsto che il numero massimo di questi apparecchi non possa superare il 70% di quelli installati alla data del 31 luglio 2015.

La riduzione degli apparecchi non comporta nel prossimo triennio effetti sul gettito. In prospettiva, si ritiene che possa non modificare le aspettative, alla luce del fatto che il numero dei nuovi apparecchi (70% del totale), potrebbe assorbire l'attuale domanda di gioco, soddisfatta, tra l'altro, anche dalle VLT, per le quali non è prevista alcuna riduzione di numero.

Comma 534-novies

Il comma uniforma la tassazione dei prodotti *on line* – diversi dai giochi che possono essere effettuati anche su rete fisica – prevedendo il passaggio al regime del margine, vigente per la gran parte delle tipologie di gioco a distanza. Si tratta di una norma con finalità di omogeneizzazione, che non comporta sostanziali modifiche sotto il profilo delle aspettative di gettito.



48.94%

I giochi in questione sono soggetti alla tassazione sulla raccolta secondo un'aliquota del 3%. Con una raccolta di 70 MI, il gettito generato è di 2,1 MI. Poiché il *payout* di mercato di questi giochi è pari al 90%, il margine sarebbe pari a 7 MI che, con l'aliquota proposta del 20%, genererebbe un gettito erariale di 1,4 MI., suscettibile di subire un incremento derivante dalla maggiore competitività dei prodotti rispetto a quelli offerti sulla rete clandestina, tale da portare a un gettito in linea con quello previsto a legislazione vigente.

Comma 534- decies

Il Prelievo fiscale per il settore delle scommesse sportive è previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504. Tale disposizione prevede il pagamento di una imposta unica con aliquota variabile dall'8 al 2 per cento per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

La raccolta delle scommesse sportive a quota fissa per l'anno 2014 è stata pari a 4.213 MI/€, per un introito erariale pari a 158 MI/€.

Dai dati registrati fino al mese di ottobre 2015 emerge un incremento della raccolta pari a circa il 30%, per cui la raccolta relativa al 2015 può essere stimata, in misura prudenziale, almeno pari a 5.000 MI/€, per un gettito previsto pari a 185 MI/€.

Ai fini della previsione di gettito per gli anni 2016 e successivi è necessario conoscere l'ammontare del "Margine", che costituisce la nuova base imponibile per l'applicazione dell'imposta unica.

Ipotizzando un *payout* del 80%, a fronte di una raccolta 2016 pari a quella prevista per il 2015 (5.000 MI/€), si avrebbe un margine (prudenziale) pari a 1.000 MI/€ (5.000 x 20%).

Applicando a tale importo l'aliquota di imposta del 20% (media tra il 18% applicabile alla rete fisica e il 22% applicabile alle scommesse on line), si avrebbe un gettito erariale teorico di 200 MI/€, con un incremento di gettito potenziale di 15 MI/€ rispetto a quello previsto per il 2015.

Con riferimento al gioco del Bingo a distanza, l'applicazione dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998, nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore, considerata l'esiguità della relativa raccolta, non determina significative variazioni di gettito.

Pertanto gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame possono essere riassunti come segue:

	2016	2017	2018 (e succ.)
Comma 524	+645	+645	+645
Comma 525-bis	-500	-500	-500
Rettifica stima c. 524	+16	+16	+16
Rettifica stima c. 525	+10	+10	+10
Comma 534-decies	+15	+15	+15
Totale complessivo	+186	+186	+186

Milioni€

Le maggiori entrate, pari a sono destinate alle seguenti finalità:

- contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (comma 534-undecies);
- incremento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale per 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (comma 534-duodecies);
- incremento del FISPE per 86 milioni di euro per l'anno 2016 e 136 milioni a decorrere annui dall'anno 2017 (comma 534-duodecies).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

48.96/0

PROVINCE

All'articolo 1, dopo il comma 439 sono inseriti i seguenti:

“439-bis. Per l'esercizio 2016, le province e le città metropolitane:

- a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016;
- b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

439-ter. Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche”.

439-quater. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle Province, le Regioni, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti Enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2015. Le quote dell'avanzo 2015 così svincolate sono applicate al bilancio di previsione 2016 delle Città metropolitane e delle Province dopo all'approvazione del rendiconto 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2015 del bilancio delle Regioni.

439-quinquies. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole “nell'anno 2015” sono sostituite dalle parole: “negli anni 2015 e 2016”;

2) dopo la parola “richiedente” sono aggiunte le seguenti: “che potrà utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione”.

“439-sexies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 215, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».

439-septies. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 407 a 429. Restano ferme la disposizione di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.”.

38.133

I relatori
Gelo Apic
